



LEGA PRO

COMUNICATO N. 44/DIV – 22 OTTOBRE 2024

44/151

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 18, 19 e 20 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 18, 19 e 20 Ottobre 2024

10^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ARZIGNANO V.	L.R. VICENZA	1-2
ATALANTA U23	RENATE	4-0
CALDIERO TERME	PRO PATRIA	1-1
LECCO	PERGOLETTESE	1-0
LUMEZZANE	GIANA ERMINIO	3-2
NOVARA	ALBINOLEFFE	2-0
PADOVA	FERALPISALO'	0-0
TRENTO	PRO VERCELLI	1-0
TRIESTINA	VIRTUS VERONA	0-2
UNION CLODIENSE	ALCIONE MILANO	1-3

GIRONE B

ASCOLI	PERUGIA	0-1
CARPI	LUCCHESI	0-0
GUBBIO	PONTEREDERA	0-1
MILAN FUTURO	LEGNAGO SALUS	1-3
RIMINI	PIANESE	0-0
SESTRI LEVANTE	AREZZO	0-1
SPAL	PESCARA	0-1
TORRES	TERNANA	1-1
VIRTUS ENTELLA	VIS PESARO	1-1

GIRONE C

ACR MESSINA	MONOPOLI	0-0
CROTONE	TARANTO	2-1
FOGGIA	CATANIA	2-2
JUVENTUS NEXT GEN	AVELLINO	0-3
LATINA	TEAM ALTAMURA	0-2
SORRENTO	BENEVENTO	0-3
TRAPANI	AUDACE CERIGNOLA	5-1
TURRIS	GIUGLIANO	2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 18, 19 e 20 OTTOBRE 2024



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARPI, LECCO, L.R. VICENZA, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TORRES e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

ACR MESSINA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ripetuto per otto volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante del quale, comunque, mancherebbe il requisito della dimensione, alla luce di quanto risultante dalle relazioni acquisite;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d'acqua all'indirizzo dei due Collaboratori della Procura Federale e del Delegato di Lega che cadeva a circa due metri di distanza dagli stessi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevata la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 7° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. all'8° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze:

3. durante la gara, un petardo indirizzato verso la Tribuna scoperta Nord occupata dai tifosi avversari così provocando il danneggiamento di un seggiolino;

4. al 46° minuto del primo tempo, una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco;

B) per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato:

1. al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte;

2. al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto consecutivamente per due minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

3. al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto consecutivamente per un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari e la particolare odiosità della condotta sub B) punto 2, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo del risarcimento del danno se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CROTONE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nel Settore Curva Sud Centrale, intonato, al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al fischio d'inizio, diciotto bengala sul terreno di gioco, nelle pertinenze dell'area di rigore, così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa due minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze;

2. al 76° minuto della gara, cinque bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la

pericolosità del lancio dei fumogeni nei pressi dell'area di rigore) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 7° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, tre bicchieri da 500 ml pieni di liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco;
2. al 16° minuto del primo tempo, in occasione della realizzazione di un goal da parte della propria squadra, dal Settore Tribuna, un tappo di bottiglia in plastica nel recinto di gioco che cadeva in prossimità del Collaboratore della Procura Federale e del IV Ufficiale di gara, senza colpirli;
3. al 38° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, un rotolo di scotch nel recinto di gioco, tre bottigliette d'acqua semipiene di cui una nel recinto di gioco e due nel terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'8° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 25° minuto del primo tempo, un petardo di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 62° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per pochi secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la breve sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara durante il cerimoniale, un fumogeno nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

FERALPISALO' per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

RIMINI per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di due minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

LUCCHESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Nord a loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 29° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte nella prima circostanza e per una volta nella seconda circostanza.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIAPPELLA ANDREA

(GIANA ERMINIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CELEGHIN ENRICO

(GIUGLIANO)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo mentre si trovava a terra, reagiva colpendolo con un calcio sulla gamba, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLNAR IVO

(CALDIERO TERME)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BOCIC MILOS

(LATINA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALESTRERO DAVIDE

(FERALPISALO')

SANTANIELLO EMANUELE

(FOGGIA)

COMENENCIA LIVANO SHYRON L

(JUVENTUS NEXT GEN)

BALLO FODE

(MILAN FUTURO)

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO

(MILAN FUTURO)

VERTAINEN EETU VILI VALTTERI

(TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MESSINA GIOVANNI PAOLO

(TRAPANI)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, posizionato sotto la Curva Nord occupata dai tifosi del Trapani, consegnava agli stessi tre bottigliette da 50 ml semipiene (quelle utilizzate dal portiere del Trapani) i quali le rilanciavano sul terreno di gioco e nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZENNARO MATTIA	(FERALPISALO')
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
QUIRINI ETTORE	(LUCCHESI)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)
BOVE DAVIDE	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIMARCO CHRISTIAN	(ALCIONE MILANO)
COCCIA LORENZO	(AREZZO)
BERTINI MARCO	(ASCOLI)
BALDANI NICOLO	(CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE	(CALDIERO TERME)
ANASTASIO ARMANDO	(CATANIA)
GALLO ANDREA	(CROTONE)
SILVA PERTINHES JONATHAN	(CROTONE)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
LANGELLA CHRISTIAN	(RIMINI)
VERDE FRANCESCO	(TARANTO)
CAPUANO MARCO	(TERNANA)
LOIACONO GIUSEPPE	(TERNANA)
CALABRESE NICOLO	(VIRTUS VERONA)
OKORO ALVIN OBINNA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
MUNARETTO ANDREA	(UNION CLODIENSE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
LAZZARINI MIRKO	(AREZZO)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO V.)
ALAGNA MANUEL	(ASCOLI)
D UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
CARILLO LUIGI	(FOGGIA)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(FOGGIA)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
PROIETTI MATTIA	(GUBBIO)
ROCCHI GABRIELE	(GUBBIO)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESI)
FAZZI NICOLO	(LUCCHESI)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
FUSI PIETRO	(PADOVA)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)

SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
AMBROSINI MICHELE	(PONTEDERA)
CAROSSO ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
CUCCURULLO MARCO	(SORRENTO)
MANE BALLA MOUSSA	(TEAM ALTAMURA)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARONI RICCARDO	(ALBINOLEFFE)
SETTEMBRINI ANDREA	(AREZZO)
TIRELLI MATTIA	(ASCOLI)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
FRASCATORE PAOLO	(AVELLINO)
GIACOMEL ALESSANDRO	(CALDIERO TERME)
FIGOLI MATTEO	(CARPI)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
LUPERINI GREGORIO	(CATANIA)
VERNA LUCA	(CATANIA)
RIZZO ALBERTO	(FERALPISALO')
DANZI ANDREA	(FOGGIA)
SILVESTRO ALESSANDRO	(FOGGIA)
STUCKLER DAVID GHARABAGH	(GIANA ERMINIO)
CORSINELLI FRANCESCO	(GUBBIO)
DE JESUS GOMES PEDRO FELIPE	(JUVENTUS NEXT GEN)
DELLA LATTA SIMONE	(L.R. VICENZA)
CRECCO LUCA	(LATINA)
IMPROTA RICCARDO	(LATINA)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
BEGHETTO ANDREA	(LECCO)
DEMIROVIC ELIAN	(LEGNAGO SALUS)
NOCE MARIO	(LEGNAGO SALUS)
PELAGATTI CARLO	(LEGNAGO SALUS)
TUMBARELLO GIORGIO	(LUCCHESI)
BARTESAGHI DAVIDE	(MILAN FUTURO)
GHIRINGHELLI LUCA	(NOVARA)
LISI FRANCESCO	(PERUGIA)
CAVALLI TOMMASO	(PRO PATRIA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
BOCALON RICCARDO	(RENATE)
REGONESI IACOPO	(RENATE)
SIEGA NICHOLAS	(RENATE)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
AWUA THEOPHILUS	(SPAL)
MIGNANELLI DANIELE	(SPAL)
SOTTINI EDOARDO	(SPAL)
SPERANZA MATTIA	(TARANTO)
PALERMO RYDUAN	(TEAM ALTAMURA)

ANASTASIA EMANUELE
PAVLEV DANIEL
SINANI ISMET
SINN LUKAS
LIPANI IACOPO
TOFFANIN FRANCESCO
ZOIA RICCARDO

(TRENTO)
(TRIESTINA)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAROFALO VINCENZO
VINZIOLI TOMMASO
SANTORO SALVATORE
CORAZZA SIMONE
COZZOLI FRANCESCO
ALESSIO FILIPPO
RIGIONE MICHELE
VISCARDI ANGELO
MARRAS TOMMASO SIMONE
AMAYAH PRECIOUS
CHIARELLA LORENZO
DUBICKAS EDGARAS
ACELLA CHRISTIAN
BILLONG JEAN CLAUDE
DORE SALVATORE
LEPORE FRANCO
RAVEYRE NOAH JOSEPH GUY
CASCELLA RENATO
SCIPIONI EMANUELE
YABRE MOUSTAPHA
INDRAGOLI GABRIELE
ESPECHE MARCOS ANDRES
PALAZZI ANDREA
IEZZI ROBERTO
PODDA LORENZO
BRUSCAGIN MATTEO
FABBRO MICHAEL
CARBONI MICHELE
COCCOLO LUCA
GIORICO DANIELE
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
IULIANO SIMONE
GASPARINI MANUEL
SERENA FILIPPO

(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(CROTONE)
(FERALPISALO')
(GIUGLIANO)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TARANTO)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 22 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani